



TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Il Giudice designato, Dott. Fabio Florini,

A) Letto il ricorso iscritto al Ruolo n. 19/2022, depositato in data 27/06/2022 da

ARAMINI Vielka (nata il 12/05/1978 a Faenza/RA, res. in Casalfiumanese/BO, Via
– rappresentata e difesa dagli Avv.ti Rossella Villano e

Alessia Marazzi, elettiv.te dom.ta presso lo Studio legale dell'Avv. Villano, sito in Bologna, P.zza dei
Tribunali n. 6, – la quale ha chiesto la liquidazione dei propri beni ai sensi dell'art.14/ter Lg. 3/2012;

B) Esaminata e valutata la relazione particolareggiata dei **professionisti delegati
dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il locale Ordine degli Avvocati di Bologna,**
Avv. Ilenia FORNEA, Avv. Sabrina DE MARTIN, Avv. Grazia GAMBERINI, allegata al
suddetto ricorso;

C) Ritenuto che la richiamata domanda di Liquidazione risulta ammissibile, sussistendo i
presupposti individuati dalla disciplina applicabile (art. 14/ter Lg. 3/2012):

- la debitrice è infatti sovraindebitata, non fallibile, così come non si trova nelle condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2°, lett. a), b) Lg. 3/2012, ovvero non è stata sottoposta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Lg. 3/2012, non ha fatto ricorso – nei precedenti 5 anni – ai procedimenti previsti dalla Lg. 3/2012, non avendo neppure subito, per cause a lei imputabili, alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14/bis Lg. 3/2012; infine, ai sensi dell'art.14/ter co.5°, ella ha fornito idonea documentazione, che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ;
- non risulta avere compiuto atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

D) Ritenuto che non vi è, allo stato, ragione per fissare un'udienza in contraddittorio, atteso che nel presente procedimento – residuale, tra le procedure regolatrici del sovraindebitamento – ai fini della Liquidazione del patrimonio disciplinata dall'art. 14/ter Lg.3/2012 non è in realtà prevista una fase di “omologa” (nonostante l'evidente refuso compiuto dal Legislatore, nella previsione dell'art. 14/quinquies), essendovi contemplata soltanto la relativa esecuzione, mentre il rinvio all'art. 10 co. 6°



è destinato ad individuare le norme di rito applicabili per l'eventuale fase di reclamo;

E) Rilevato come il **patrimonio complessivo messo a disposizione dall'odierna ricorrente comprende anzitutto *a) l'immobile posseduto al 100%, sito nel Comune di Casalfiumanese (BO), Via , identificato al foglio 61 Mappale di cui ai (cat. A3 – Abitazione di tipo economico - rendita catastale Euro 325,37) e (C6 – Stalle, Scuderie, Rimesse, Autorimesse – rendita catastale Euro 62,28) – già aggiudicato in data 10.03.2022 in sede di esecuzione immobiliare radicata presso il Tribunale di Bologna (R.G.E. 7/2021), promossa dal creditore LEVITICUS SPV S.R.L – per il prezzo di Euro *68mila*; oltreché *b) n. 10 azioni della Banca Popolare di Imola S.p.A., dal valore nominale di *Eu 10,00*, così valorizzate per complessivi Eu* 100,00*;**

F) Che, inoltre, **tenuto conto delle somme che residuano una volta soddisfatte le primarie esigenze di sostentamento della ricorrente – con una indennità mensile di disoccupazione, pari al netto mensile di circa Eu*1.100*, senz'altro gravata anche dal costo dei canoni di affitto che dovrà sostenere data l'imminente necessità di trasferirsi in un immobile in locazione a seguito della vendita della vendita esecutiva di cui al punto E) – la stessa prevede, nel corso della durata dell'intera liquidazione (indicata in n. 4 anni), di mettere a disposizione la somma ulteriore somma di *Eu 4,8mila*, corrisposta mediante quote mensili costanti da *Eu 100,00* l'una;**

G) Che poiché nulla emerge qui, circa un eventuale diniego, da parte del titolare dell'originaria funzione di organo dell'OCC, ad assumere il compito di Liquidatori nel prosieguo, allora nessuna controindicazione sconsiglia di provvedervi nominandoli nelle persone degli Avv.ti Ilenia FORNEA, Sabrina DE MARTIN, Grazia GAMBERINI .

P. Q. M.

1) Il G.D. della **procedura di Sovraindebitamento n.19/2022 VOL. - Dichiaro aperto il programma di liquidazione dei beni della debitrice richiedente, come individuati ai capi E) e F) della premessa motivazione, disponendo che esso abbia la durata di un quadriennio – a decorrere dal deposito del presente decreto – e prevedendo quanto segue con riferimento alla posizione di ARAMINI Vielka :**

*a) il pagamento integrale delle spese in prededuzione;

*b) il pagamento integrale delle spese sostenute in funzione ed in esecuzione del presente



piano;

*c) il pagamento nella misura massima possibile dei crediti assistiti da cause di prelazione di natura “reale”;

*d) il pagamento per quanto consentito dei crediti fiscali e degli altri eventuali privilegiati;

*e) il pagamento degli altri debiti e dei creditori chirografari, con le eventuali disponibilità residue dopo il pagamento dei crediti pignorati .

2) Dichiara sospesi gli interessi, ai sensi dell'art.14/ter co.ult, Lg.3/2012, intendendo che dal deposito della domanda non decorrono - ai soli effetti del concorso - gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché restando confermato quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 commi II e III c.civ;

3) Dispone che – fino al momento in cui il provvedimento di chiusura diventi definitivo, ai sensi dell'art.14/novies co. ult. Lg. 3/2012 – NON possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari od esecutive; altrettanto, NON possono essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo oppure causa anteriore .

4) Dichiara che i creditori aventi titolo o causa posteriore al momento di esecuzione della pubblicità disposta con il presente decreto **non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione, ai sensi dell'art.14/duodecies, co.1°, Lg. 3/2012, con sospensione sia delle eventuali esecuzioni pendenti – anche con riscossione periodica presso terzi – e sia dei pagamenti derivanti da cessioni di credito con prelievi periodici tuttora in corso .**

5) Dichiara che, ai sensi dell'art. 14/ter, co. 6°, Lg. 3/2012, non sono compresi nella liquidazione del relativo patrimonio:

*a) **i crediti considerati impignorabili ai sensi dell'art.545 c.p.c., nonché i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, ovvero gli stipendi, salari e quanto il debitore guadagna con la sua attività: ciò entro i limiti stabiliti al capo F) della premessa motivazione, nonché con l'obbligo di versare periodicamente al Liquidatore – con cadenza mensile o come altrimenti concordato con il Liquidatore – ogni eventuale eccedenza di volta in volta riscontrabile rispetto all'importo suddetto, unitamente a qualsiasi ulteriore bene che rientri nel patrimonio del sovraindebitato entro il prossimo quadriennio;** *b) i beni impignorabili secondo legge; *c) quelli non ricompresi nell'inventario, in quanto riconosciuti economicamente privi di utile realizzo ;



6) Dichiara che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art.14/quinquies, co.3°, Lg. 3/2012 .

7) Dichiara che il presente provvedimento rappresenta titolo esecutivo per il rilascio e la consegna dei beni destinati alla Liquidazione, ai sensi dell'art. 14/quinquies, co.2°, lett. e), Lg. 3/2012, rispetto ai quali il Liquidatore dovrà procedere al realizzo secondo le modalità della vendita competitiva, in quanto di rispettiva applicabilità .

8) Dispone che la domanda ed il presente decreto siano annotati presso il Registro delle Imprese e pubblicati sul sito internet del Tribunale di Bologna (con esclusione di ogni altra facoltà di diffusione, da intendersi illecita e vietata), nonché trasmessi – a cura del nominato Liquidatore – ai creditori indicati nella domanda in esame .

9) Ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari, a cura del designato Liquidatore, in presenza di beni immobili destinati al relativo realizzo .

10) **Nomina** Giudice della presente Procedura n. 19/2022 VOL. (Sovr.) – ai fini delle attività necessarie nel prosieguo – il dott. Fabio Florini .

11) **Nomina all'ufficio di Liquidatori** gli **Avv.ti Ilenia FORNEA, Sabrina DE MARTIN, Grazia GAMBERINI – iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna** – disponendo che ella proceda a tutti gli adempimenti previsti dalla legge n.3/2012 ed autorizzandola ad aprire un conto intestato alla procedura, su cui riversare le somme provenienti dalla Liquidazione, destinate a soddisfare i creditori previo riparto secondo legge ;

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente ed al Liquidatore nominato .

Così deciso in Bologna, nella Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali del Tribunale, il giorno 5 luglio 2022 .

Il Presidente - G.D.

dott. Fabio Florini

